Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 7 marzo 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 4450, concernente approvazione del regolamento dei concorsi per l'ammissione del personale dell'Istituto di patologia del libro in Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1953, all'art. 4 del regolamento, 2° capoverso, ove è detto: « .. Accademie bibliografiche... » ecc. si deve leggere: « .. Accademie e Biblioteche .. » ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

1953

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1952, n. **4495.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del corso biennale statale di avviamento professionale a tipo commerciale alberghiero di Capri.

N. 4495. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del corso biennale statale di avviamento professionale a tipo commerciale alberghiero di Capri viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 25. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4496.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Gaetano Confessore, in frazione Mosson del comune di Cogollo del Cengio (Vicenza).

N. 4496. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Padova in data 5 giugno 1951, integrato con dichiarazione 18 settembre 1951, relativo all'erezione della parrocchia di San Gaetano Confessore, in frazione Mosson del comune di Cogollo del Cengio (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 37. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4497.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria della Mercede, in comune di Catania.

N. 4497. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Catania in data 18 gennaio 1951, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria della Mercede, in comune di Catania e il Beneficio dell'anzidetta parrocchia viene autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore da Ricceri Francesco consistente in alcuni immobili situati in Catania e valutati L. 840.000.

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 40. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4498.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in Marghera di Venezia.

N. 4498. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Patriarca di Venezia in data 13 aprile 1952, relativo all'erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in Marghera di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 38. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4499.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, in Ca' Tiepolo di Porto Tolle (Rovigo).

N. 4499. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Chioggia in data 1° dicembre 1943, relativo all'erezione della parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, in Ca' Tiepolo di Porto Tolle (Rovigo).

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 39. — PALLA

LEGGE 31 gennaio 1953, n. 68.

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione dei fiumi e torrenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di evitare i danni dipendenti dalle piene, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad eseguire le opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria classificate e da classificare dei fiumi e torrenti del territorio nazionale, ai sensi del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, nonchè le opere di sistemazione di corsi di acqua di pianura nell'Italia meridionale e nelle Isole, ai sensi del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2385.

Art. 2.

Al recupero delle quote a carico degli interessati si provvede con le norme di cui al testo unico delle leggi sulle opere idrauliche, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni.

Art. 3.

Per la esecuzione delle opere previste dalla presente legge è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1952-53 la somma di lire 17 miliardi.

La parte non impegnata nell'esercizio stesso sarà utilizzata negli esercizi successivi.

Art. 4.

Alla copertura della spesa preveduta dal precedente articolo si fa fronte con parte del ricavato del prestito di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

Art. 5.

Con i fondi previsti per l'applicazione della presente legge il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a proseguire altresì le opere di sistemazione dell'Adige-Garda, Mincio-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante di cui al regio decreto 1° dicembre 1938, n. 1810, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 428, e alla legge 27 ottobre 1951, n. 1353.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 69.

Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del tesoro emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi:

12 marzo 1948, n. 289: Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.).

3 maggio 1948, n. 769: Norme riguardanti il pagamento delle pensioni statali già iscritte presso gli uffici del Tesoro dei Governatorati dell'Africa orientale italiana, delle provincie libiche, dell'Egeo, delle provincie di confine i cui territori sono stati sottoposti ad altra sovranità.

7 maggio 1948, n. 1002: Autorizzazione all'Amministrazione dello Stato a sottoscrivere nuove azioni della Società per azioni mineraria « Monte Amiata » fino all'importo di lire cinquantuno milioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 70.

Ratifica, con modificazione, del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 948, concernente regolazione dei rapporti fra lo Stato e l'Azienda nazionale idrogenazione combustibili (A.N.I.C.) e ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1032, concernente disposizioni complementari per la regolazione di rapporti fra lo Stato e l'Azienda nazionale idrogenazione combustibili (A.N.I.C.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 948, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 1. — Dopo le parole: « le somme versate », sono aggiunte le parole: « e da versare ».

Art. 2.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1032, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 15 febbraio 1953, n. 71.

Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Potrà essere disposto, ai sensi degli articoli 33 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, la ricostituzione di Comuni soppressi dopo il 28 ottobre 1922, *ancorchè la loro popolazione sia inferiore ai 3000 abitanti*, quando la ricostituzione sia chiesta da almeno tre quinti degli elettori.

Le domande pendenti potranno venire accolte anche quando i richiedenti presentino i soli requisiti di cui nel citato art. 33.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 357 del 4 marzo 1953 riguardante i prezzi degli antibiotici E.N.D.I.M.E.A.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 357 del 4 marzo 1953, ha ridotto come appresso i prezzi fissati con la circolare n. 339 del 25 ottobre 1952, ferme restando le altre condizioni e modalità di cessione. per tutte le rimanenze dei sottonotati prodotti d'importazione gestiti dall'E.N.D.I.M.E.A.:

A) *Diidrostreptomicina*:
fiala da 1 grammo . . . . L. 150
» » 5 grammi . . . » 700

B) *Penicillina « G. » sodica cristallizzata*:
flacone da 200.000 U.O. . . L. 100
» » 500.000 U.O. . . . . . » 200
» » 1.000.000 U.O. . . . . » 350

(1155)

Provvedimento n. 358 del 5 marzo 1953 riguardante i prezzi del solfato di rame e dell'ossicloruro di rame

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 358 del 5 marzo 1953, ha adottato la seguente decisione:

PREZZO DEGLI ANTICRITTOGAMICI

1. A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 304 del 15 dicembre 1951, sono stabiliti come segue i prezzi massimi di vendita dal produttore:
solfato di rame (titolo 98/99 %) . . . . . L. 16.700 q.le
ossicloruro di rame (titolo garantito 16% Cu) » 14.180 q.le

I suddetti prezzi che valgono anche per il prodotto eventualmente importato, s'intendono per qualsiasi quantitativo, per merce insaccata, peso lordo per netto, resa su mezzo di trasporto franco fabbrica ovvero franco porto o transiti di confine, escluso imballaggio da fatturare al costo, se non fornito dall'acquirente.

2. Resta invariato quanto in precedenza stabilito per la consegna diretta al consumatore e per la determinazione dei prezzi locali, cui provvederanno i Comitati provinciali dei prezzi.

I prezzi come sopra determinati si applicano per anticrittogamici di qualsiasi provenienza.

RAME BLISTER ARAR A PREZZO CONGUAGLIATO

In relazione alla disposizione contenuta nella circolare n. 323 del 10 giugno 1952 a riguardo della destinazione del Fondo conguaglio istituito con detta circolare, si stabilisce che le disponibilità del Fondo siano erogate per conguagliare la differenza fra il prezzo medio del rame preso per base nella fissazione dei prezzi degli anticrittogamici nel presente provvedimento e il costo del quantitativo di rame blister Arar che per disposizione del Ministero dell'industria e commercio sarà destinato nella corrente campagna ai produttori di anticrittogamici.

Le modalità della cessione saranno comunicate agli enti interessati.

(1156)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Inclusione del Consorzio di bonifica del torrente La Verde nel raggruppamento degli uffici dei Consorzi di bonifica della provincia di Reggio Calabria.

Con decreto Presidenziale 1° dicembre 1952 registrato dalla Corte dei conti il 24 gennaio 1953 al registro n. 1, foglio n. 372, il raggruppamento degli uffici dei Consorzi di bonifica della provincia di Reggio Calabria, disposto con i regi decreti 27 luglio 1938, 29 gennaio 1939 e 13 novembre 1942, è stato esteso al Consorzio di bonifica del torrente La Verde.

(1092)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(3a *pubblicazione*). Elenco n. 4.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 8 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 1° luglio 1940, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	520028	Simeone Teresa fu Pasquale, nubile, dom. a Monteforte Irpino (Avellino)	220,50
Id.	67594	Minichini Giovanni fu Domenico, interdetto sotto la tutela di Minichini Pasquale fu Domenico, domiciliato in Ottaviano (Napoli)	724,50
Rend'ta 5 % (1935)	123735	Hassan Elia di Roben, dom. a Bengasi (vincolato di ipoteca)	150 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 20 ottobre 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5239)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 54

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 6 marzo 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,91	634,50
» Firenze	624,90	633,50
» Genova	624,90	635 —
» Milano	624,93	634,50
» Napoli	624,90	632,50
» Palermo	624,91	634,50
» Roma	624,91	634,50
» Torino	624,90	634 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	624,90	634,50

Media dei titoli del 6 marzo 1953

Rendita 3,50 % 1906	66,35
Id. 3,50 % 1902	62,60
Id. 3 % lordo	76,40
Id. 5 % 1935	95,45
Redimibile 3,50 % 1934	79,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,75
Id. 5 % 1936	92,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,225

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 6 marzo 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,92
1 dollaro canadese	»	634,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1.785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Varianti al piano di ricostruzione di Cori (Latina)

Con decreto Ministeriale 27 febbraio 1953, n. 660, sono state approvate, con limitazioni e prescrizioni, le varianti al piano di ricostruzione di Cori (Latina), vistate in una planimetria in iscala 1:1000.

Per l'attuazione di dette varianti, resta fermo il termine 16 dicembre 1956, stabilito dal decreto Ministeriale 2 dicembre 1952, n. 4110.

(1099)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dieci tenenti veterinari in servizio permanente dell'Esercito

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione a concorsi ad impieghi statali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, concernente l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'esercizio professionale;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione dei limiti massimi di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la nota n. 38907/12106 in data 15 ottobre 1952, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente l'autorizzazione a bandire un concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dieci tenenti veterinari in servizio permanente dell'Esercito;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina, nei ruoli del servizio permanente, di dieci tenenti veterinari.

Art. 2.

A tale concorso possono partecipare gli ufficiali in servizio permanente o di complemento, i sottufficiali ed i militari di truppa in servizio o in congedo di qualsiasi arma o servizio, nonchè gli altri cittadini italiani che siano in possesso del titolo di studio specificato nel successivo art. 3, n. 7, e che, alla data del presente decreto, non abbiano superato il 32° anno di età portato ad anni 37 in applicazione della legge 3 maggio 1950, n. 223, citata nelle premesse.

Art. 3.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 32, indirizzata al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali 4ª Divisione reclutamento), con l'obbligo di presentarla, unitamente ai documenti prescritti, al Comando del distretto cui sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al Comando del corpo od ente dal quale dipendono, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) elencare i documenti e titoli allegati;

b) indicare il loro preciso recapito, quello della propria famiglia e il distretto cui sono in forza o il Corpo di appartenenza, se in servizio militare. Delle successive eventuali variazioni dovranno dare tempestiva partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda ed al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali 4ª Divisione reclutamento);

c) dichiarare il loro stato civile (celibe, ammogliato, vedovo).

Entro il termine sopradetto di 60 giorni i concorrenti dovranno, altresì, presentare alle stesse autorità di cui al primo comma del presente articolo i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 40 debitamente legalizzato;

2) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 24 (di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande) debitamente legalizzato;

3) certificato del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 85 (di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del

termine stabilito per la presentazione delle domande rilasciato dall'ufficio del casellario presso il tribunale del luogo di nascita del concorrente e debitamente legalizzato.

Per i cittadini nati all'estero detto certificato dovrà essere rilasciato dall'ufficio del casellario presso il Tribunale di Roma;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica, in carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato (di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande) rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza abituale;

5) stato di famiglia, in carta da bollo da L. 24 (di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande) rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente debitamente legalizzato. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

6) fotografia recente, con firma del concorrente, autenticata da un notaio o dal sindaco. La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore, quella del sindaco dal prefetto.

Se il concorrente è in servizio militare la fotografia può essere autenticata dal comandante del Corpo o Ente dal quale dipende;

7) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario.

In luogo del diploma originale summenzionato, potrà essere prodotta copia notarile di esso, redatto in carta da bollo e debitamente legalizzata.

Il concorrente qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione può produrre, in sua vece, un certificato della competente università in carta da bollo attestante la conseguita abilitazione.

E' valido il certificato di abilitazione provvisorio all'esercizio della professione di veterinario, rilasciato ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive modificazioni;

8) certificato della segreteria della competente Università in carta da bollo, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea;

9) certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami di abilitazione (tale certificato può essere omesso soltanto nel caso in cui le votazioni anzidette risultino dal certificato di cui al terzo comma del precedente art. 7);

10) tutti quei titoli di studio, scientifici e di carriera che il concorrente credesse produrre.

Gli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e della Guardia di finanza, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 6).

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato. L'eventuale riferimento a documenti presentati presso il Ministero della difesa-Esercito deve riguardare solo gli originali dei titoli di studio.

I candidati, al fine di non incorrere nell'esclusione dal concorso, devono ottemperare rigorosamente a quanto è richiesto nel presente articolo, curando scrupolosamente di presentare alla competente autorità tutti i documenti richiesti, non oltre il termine stabilito, in perfetta regola con le vigenti disposizioni sul bollo, con le date di rilascio e le dovute legalizzazioni o vidimazioni.

Art. 4.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia, il termine di giorni 60, prescritto dal menzionato art. 3, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, è portato a giorni 90.

Per tali concorrenti, i documenti indicati al n. 3, terzo comma, possono essere prodotti in patria dai familiari o da persone incaricate che li dovranno presentare o far pervenire al Comando del distretto militare di residenza del concorrente, per l'inoltro al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali 4ª Divisione reclutamento).

Art. 5.

Norme per i concorrenti residenti all'estero

I concorrenti residenti all'estero, presenteranno la domanda, unitamente ai documenti prescritti, non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* alla competente autorità diplomatica o consolare.

Per quanto riguarda la dichiarazione di visita medico collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo o non al servizio militare incondizionato, la competente autorità diplomatica o consolare delegherà per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Le stesse autorità diplomatiche o consolari, trasmetteranno immediatamente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali 4ª Divisione reclutamento) le domande presentate nel termine prescritto e i documenti annessi nonchè il verbale di visita medico-collegiale di cui sopra e interesseranno le competenti autorità militari perchè provvedano alla diretta trasmissione al Ministero della difesa-Esercito della restante documentazione.

Le competenti autorità diplomatiche o consolari trasmetteranno altresì, assieme alla domanda, le informazioni sulla condotta, moralità, condizioni sociali del concorrente e della sua famiglia riferentesi al periodo trascorso all'estero dal concorrente medesimo.

Art. 6.

Accertamento della idoneità fisica dei concorrenti

I competenti Comandi non appena in possesso delle domande di ammissione al concorso, disporranno che gli aspiranti siano subito avviati all'ospedale militare competente per territorio per subirvi i prescritti accertamenti medico legali.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata da apposita commissione costituita dal diretore dell'ospedale, presidente (per l'ospedale militare di Cagliari da un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo delegato dal direttore) e da due ufficiali medici, possibilmente in servizio permanente effettivo, membri, dei quali uno potrà essere subalterno.

La Commissione, eseguiti tutti gli esami prescritti, dovrà pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità, o meno, del candidato al servizio permanente effettivo in pace e in guerra, senza mai ricorrere al giudizio sospensivo.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

In caso di non accettazione l'aspirante, munito del verbale e dei referti degli esami speciali in plico chiuso, sarà avviato, con tutta sollecitudine, alla Direzione di sanità competente per territorio (per gli aspiranti della Sardegna, all'Ufficio di sanità di Cagliari), per essere visitato da una Commissione medica di appello formata dal direttore di sanità, o capo ufficio di sanità per la Sardegna, presidente, e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente effettivo, membri, con la esclusione di quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia la visita di appello dovrà essere praticata da un Collegio medico presieduto dal capo servizio sanitario della Somalia.

Il giudizio di appello è definitivo ed i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al Comando interessato.

I candidati che non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità, saranno considerati senz'altro rinunciatari al concorso.

Art. 7.

Norme concernenti la Commissione giudicatrice e lo svolgimento degli esami

Gli esami, verteranno sulle materie indicate dal programma annesso al presente decreto.

La Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami del concorso sarà composta da:

l'ufficiale generale del servizio veterinario, presidente;

due ufficiali superiori del servizio veterinario, membri.

Sarà altresì nominato un membro supplente, anch'esso ufficiale superiore del servizio veterinario, che sarà chiamato a sostituire membri effettivi che si rendessero eventualmente indisponibili.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un ufficiale del servizio veterinario, di grado non inferiore a capitano, senza diritto a voto.

Il presidente, i membri effettivi, il membro supplente e il segretario della Commissione giudicatrice saranno nominati dal Ministro per la difesa.

Ogni componente della Commissione giudicatrice disporrà di trenta punti per ogni prova di esame scritto, pratica e orale ed ai candidati sarà assegnato, come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuiti.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle tre prove saranno sommate e la somma ottenuta sarà divisa per tre, per avere il punto di esame.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato, per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di trenta punti; la somma dei punti assegnata a ciascun componente, divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente quattro, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente uno.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicheranno il punto di esame per il coefficiente quattro ed il punto di valutazione dei titoli per il coefficiente uno, si sommeranno i prodotti e si dividerà il risultato per cinque.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non abbiano riportato una votazione di almeno 18/30.

Per ottenere l'idoneità al concorso è necesario che i candidati riportino in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore ai 18/30 e come punto di graduatoria finale una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore ai 18/30 perdono il diritto di presentarsi alle altre e perciò il segretario della Commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova subita restituendo, contro ricevuta, i documenti presentati. Tale restituzione sarà fatta anche a coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati alla vigilanza e con i membri della Commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

Possono soltanto consultare, nei testi che la Commissione porrà a loro disposizione, le leggi e i decreti inseriti nella Raccolta ufficiale ed eventualmente i dizionari e le altre pubblicazioni che la Commissione esaminatrice stabilisce con speciale deliberazione.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame decadendo da ogni diritto relativo al concorso.

La Commissione esaminatrice, o il Comitato di vigilanza, deve curare la osservanza delle disposizioni stesse ed ha la facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo i due membri devono trovarsi costantemente nella sala di esami.

Compiuto il lavoro ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minore formato, debitamente, chiusa nella quale abbia messo un foglio con il proprio cognome, nome e paternità, dopo di che, chiusa anche la busta più grande, consegna quest'ultima, ai membri presenti della Commissione o del Comitato di vigilanza, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna.

Tutte le buste vengono raccolte in pieghi, che sono suggellati dal presidente e da lui firmati, unitamente ad uno almeno dei due membri della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza e dal segretario.

I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice quando essa deve procedere agli esami degli scritti.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati. Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige, giorno per giorno, un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Art. 8.

Il Ministro per la difesa può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso a qualsiasi candidato.

Art. 9.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti e resi noti il giorno ed il luogo in cui si svolgeranno gli esami.

A cura del Ministero si provvederà, altresì, a dare comunicazione agli interessati della loro eventuale ammissione al concorso.

Art. 10.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno dichiarati vincitori i concorrenti idonei compresi nel numero dei posti messi a concorso.

I vincitori saranno nominati tenenti nel servizio permanente effettivo del servizio veterinario con l'anzianità assoluta che sarà determinata dal decreto di nomina.

L'anzianità relativa al grado di tenente veterinario sarà stabilita in base alla classifica ottenuta nel concorso.

I tenenti veterinari vincitori del concorso frequenteranno prima un corso addestrativo teorico pratico presso un ente militare da destinarsi, poi un corso professionale teorico pratico presso un centro rifornimento quadrupedi.

I tenenti veterinari vincitori del concorso provenienti dai regolari corsi allievi ufficiali veterinari di complemento sono dispensati dal frequentare il corso addestrativo.

Ai tenenti veterinari in servizio permanente effettivo nominati in base al presente concorso è fatto divieto, per un periodo di quattro anni dalla nomina, di ottenere, a domanda, la cessazione dal servizio permanente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1953
Registro n. 7, foglio n. 251.

PROGRAMMA DI ESAME

1. — *Prova scritta di igiene, epizoologia, ippotecnia, polizia sanitaria, ispezioni delle carni.*

Il tema formulato dalla Commissione esaminatrice e comunicato dal presidente viene svolto senza sussidio di libri o manoscritti, in un tempo non superiore alle otto ore.

2. — *Prova orale di anatomia normale e patologica; fisiologia: patologia generale speciale, medica e chirurgica; materia medica.*

Durata della prova: a giudizio della Commissione e non mai superiore ad un'ora.

Modalità: il candidato estrae a sorte una tesi fra quello appresso indicate, la svolge e risponde alle domande che su di essa la Commissione crederà rivolgergli.

TESI

1. Micro-organismi patogeni, vegetali animali. Nozioni generali sulla loro morfologia e biologia, influenza delle condizioni fisiche dell'ambiente sulla vita dei batteri. Cenni generali sui virus filtrabili.

2. Via di penetrazione dei germi patogeni nell'organismo animale, malattie di infezione. Condizioni che favoriscono ed ostacolano lo sviluppo delle infezioni. Immunità.

3. Principali sistemi di accertamento diagnostico dei morbi di infezione. Morva: eziologia, forme cliniche, anatomia patologica, misure di polizia sanitaria. Malleina e suo impiego diagnostico. Carbonchio ematico, vaccinazioni, siero vaccinazioni anticarbonchiose.

4. Sangue: sua costituzione e sua funzione, alterazione della massa sanguigna (pletora ed oligoemia) e dei suoi componenti. Organi ematopoietici. Nozioni generali sulle affezioni protozoarie del sangue. Piroplasmosi equina.

5. Febbre: suo concetto, fenomeni febbrili, decorso della febbre, tipi, stadi, esiti, significato della febbre nella diagnosi e prognosi delle malattie. Influenza: concetto, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, cura e profilassi.

6. Processo infiammatorio: eziologia, sintomi, fenomeni istologici, prodotti infiammatori, esiti e cura, setticemia e pioemia

7. Circolazione linfatica, linfangiti, linfangite criptococcica: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi e terapia. Adenite equina: patogenesi, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi, siero profilassi e terapia.

8. Sistema muscolare. Generalità istologiche e fisiologiche dei muscoli. Reumatismo muscolare e articolare: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Miositi.

9. Sistema nervoso. Generalità istologiche e fisiologiche. Generalità anatomiche del sistema nervoso centrale. Meningoencefalite: eziologia, forma clinica, anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura. Tetano: eziologia, forma clinica, diagnosi, prognosi e cura. Siero profilassi e siero terapia.

10. Circolazione sanguigna. Generalità anatomiche e fisiologiche. Semeiotica dei toni cardiaci e del polso. Insufficienza valvolare e dei suoi effetti sulla circolazione. Pericardite: Eziologia. Lesioni anatomo patologiche, sintomi, diagnosi e cura. Trombosi ed embolia.

11. Anatomia del tubo digerente. Funzione della digestione. Assorbimento intestinale. Catarro acuto e cronico gastro intestinale. Enterite tossiche ed infettive. Coliche negli equini.

12. Peritoneo. Generalità anatomiche e fisiologiche. Peritonite: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Fegato: generalità anatomiche e fisiologiche. Bile: gligogene e loro funzioni. Lesioni anatomo patologiche più frequenti a riscontrarsi nel fegato.

13. Reni, generalità anatomiche e fisiologiche, Nefrite: eziologia, forme cliniche; lesioni anatomo-patologiche, sintomi, decorso, esiti, prognosi e cura. Calcoli in generale ed in particolare di quelli urinari, loro caratteri fisici e composizione chimica, disturbi funzionali dovuti alla loro presenza nell'apparato urinario e valore della cura medica e chirurgica.

14. Cavità nasali, faringe e laringe. Cenni anatomici e fisiologici. Processi infiammatori della mucosa nasale, dei seni, del faringe e del laringe. Distinzione, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo patologiche, diagnosi prognosi e cura di dette infiammazioni. Corneggio.

15. Bronchi, polmoni e pleura. Generalità anatomiche. Respirazione polmonare. Meccanica respiratoria. Modificazioni subite dall'aria e dal sangue nei polmoni. Bronchiti, polmoniti, pleuriti. distinzioni, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo patologiche; diagnosi, prognosi e cura.

16. Anatomia e fisiologia della pelle. Principali dermatosi ed in particolare di quelle parassitarie: acariasi, ftiriasi, dermatofizie, forme cliniche, diagnosi differenziale, cura e profilassi. Scottature.

17. Ferite e loro distinzioni. Fenomeni primitivi locali, emorragia e mezzi per arrestarla. Complicazioni generali; processo di cicatrizzazione, diagnosi, prognosi e cura delle ferite. Asepsi ed antisepsi.

18. Ossa, cartilagini di incrostamento e sinoviali articolari. Generalità anatomiche e fisiologiche. Fratture, loro distinzioni e complicazioni; eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. Processo di riunione delle ossa fratturate. Osteomi. Ferite articolari ed artrite traumatica; Sintomi, esito, prognosi e cura. Lussazioni in generale ed in particolare di quella della rotula, sintomi e cura.

19. Glandole salivari ed in particolare della parotide: generalità anatomiche. Saliva parotidea e mista; caratteri e composizione, azioni ed ufficio della saliva. Parotide: eziologia, lesioni anatomiche e patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Fistole salivari: sintomi e cura.

20. Apparato genitale maschile e femminile: generalità anatomiche e fisiologiche. Malattie più frequenti; orchite, acrobustite, balanite, loro eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. Botriomicosi del cordone spermatico. Morbo coitale maligno, eziologia, sintomi, diagnosi, differenziale, cura. Ernie in generale, ernie inguinali cause, sintomi, prognosi e cura.

21. Apparto della visione. Anatomia del globo oculare; mezzi di esplorazione dell'occhio. Congiuntivite, cheratite, oftalmia interna e specialmente di quella periodica: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Amaurosi.

22. Piede degli equini: anatomia e fisiologia; secrezione della sostanza cornea. Difetti di proporzione, di forma e di direzione dei piedi. Ferratura normale e correttiva. Carie della cartilagine alare; podoflemmatite e podotrochilite; eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura.

3. — *Prova orale pratica di clinica medica e chirurgica.*

Durata della prova: a giudizio della Commissione esaminatrice.

Modalità: da due serie di equini ammalati corrispondenti l'una a malattia medica e l'altra a malattia chirurgica, il candidato estrae a sorte un numero per ciascuna serie e procede successivamente alla visita dei due equini. Formulata in iscritto per ciascuna la diagnosi e la prognosi della malattia o lesione riscontrata, fa una dissertazione ragionata su quanto ha osservato e risponde alle domande che la Commissione crederà rivolgergli per ciascun caso esaminato e su nozioni di statistica particolarmente attinenti alla scienza veterinaria.

Roma, addì 7 gennaio 1953

(1066) *Il Ministro*: PACCIARDI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattordici posti di perito aggiunto di 2ª classe (grado 11°), specialità « geometri », nel ruolo del personale tecnico di gruppo B dei Monopoli di Stato, indetto con decreto Ministeriale del 10 novembre 1952.

Giusta il decreto Ministeriale 00/23563 del 20 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1953, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 98, le prove scritte del concorso suindicato avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via G. Induno) nei giorni 16, 17 e 18 marzo 1953, con inizio alle ore 8 antimeridiane precise.

(1146)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.